

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3824

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIONDI, LANZINGER, EBNER**

*Presentata il 13 aprile 1989*

**Modifica e integrazione all'articolo 26 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, concernente la riduzione dell'anzianità di iscrizione alla Cassa di previdenza per i commercialisti**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 29 gennaio 1986, n. 21 (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1986), di riforma dell'ordinamento previdenziale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, entrata in vigore a far tempo dal 1° gennaio 1987, ha elevato il periodo minimo di effettiva iscrizione e contribuzione, necessario a conseguire la pensione di vecchiaia da parte di coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, da anni 25, richiesto dall'articolo 5, lettera a), della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, ad anni 30, come stabilito dall'articolo 2, comma primo.

Il successivo articolo 26, con disposizione di carattere transitorio, ha, fra l'altro, previsto che « per gli iscritti che compiono i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1992, l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il 1992 ».

La previsione letterale ha tralasciato di considerare, agli effetti dell'attribuzione del beneficio, ottenibile su domanda, la posizione degli iscritti alla Cassa che alla data di entrata in vigore

della legge avevano già compiuto i sessantacinque anni di età.

Tale omissione — ove non ascrivibile ad infortunio legislativo, al quale conseguirebbe incostituzionalità della norma per discriminazione di trattamento — sembra potersi imputare alla circostanza che il beneficio della riduzione, previsto con carattere di gradualità per coloro che compissero i sessantacinque anni tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1992, dovesse comunque determinarsi nella misura fissa e massima, prevista in anni 5, nei confronti di coloro che, avendo già compiuto i sessantacinque anni al 1° gennaio 1987, dovevano ritenersi quanto meno equiparati a coloro che compissero detta età nel corso del primo anno di applicazione della legge, ossia nel corso del 1987.

Non sembra avere pregio giuridico la tesi di coloro che, per ovviare alla censura di incostituzionalità di interpretazione escludente il beneficio nei confronti della categoria così individuata, ritenessero che il legislatore abbia fondato detta esclusione sulla considerazione della possibilità, già consentita agli appartenenti alla categoria, di esercitare la facoltà di riscatto di cui, da ultimo, all'articolo 12 della citata legge n. 1140 del 1970, per il conseguimento della pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in quanto la gravidanza di

tale argomentazione potrebbe essere accolta ove fosse stata mantenuta la parità di condizioni normativamente stabilite per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, in mancanza di riscatto, sotto la vecchia e la nuova normativa.

Al contrario, la legge di riforma ha elevato di ben cinque anni il minimo assicurativo e contributivo per aver titolo alla pensione di vecchiaia e, quindi, alterato le considerazioni di opportunità e convenienza legislativa che possono aver ragionevolmente suffragato la decisione di non avvalersi della previgente facoltà di riscatto, i cui termini, fra l'altro, sono scaduti fin dal 16 luglio 1971.

Si è inclini, pertanto, a ritenere che il legislatore abbia, per operatività del principio generale dell'assorbimento, ricompreso la posizione degli ultrasessantacinquenni alla data di entrata in vigore della legge in quella di coloro che detta età avrebbero compiuto nel primo anno di applicazione della disposizione transitoria, con conseguente diritto a percepire la pensione di vecchiaia facendo valere una anzianità di iscrizione venticinquennale, coincidente significativamente con quella prevista dalla previgente normativa per coloro che avessero compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Per questi motivi si reputa necessaria la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. All'articolo 26 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. La riduzione dell'anzianità di iscrizione di cui al comma 1, parte prima, si applica, nei confronti degli iscritti che abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari a quella prevista per gli iscritti che compiano il sessantacinquesimo anno di età nel corso del 1987 ».